

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Art. 1

Viene costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione

"Movimento e Unione Nazionale Interetnica ONLUS"

siglabile in M.U.N.I. ONLUS

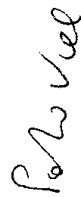
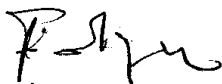
Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e la tutela dei diritti civili, è autonoma da partiti politici e sindacati, è democratica, aconfessionale, rispetta le diversità di etnie, religione, identità sessuale; opera sui temi della convivenza civile, dell'integrazione, della lotta al razzismo, dell'accoglienza, della costruzione di una società multietnica e interculturale. Vi possono aderire tutti i cittadini italiani e cittadini di diversa nazionalità che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi.

Art. 3

Per realizzare le finalità di cui all'art.2 l'oggetto sociale è il seguente:

- a) la sensibilizzazione nel territorio nazionale sui temi della pace e della mondialità attraverso una collaborazione con scuole, istituti, Università e altri enti con analoghe finalità, per promuovere e favorire attività gratuite di formazione, informazione culturale ed interculturale a tutti i cittadini;
- b) l'effettivo riconoscimento dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini di diverse nazionalità che vivono stabilmente sul territorio nazionale nel rispetto delle leggi, attraverso l'attivazione di un programma Televisivo (un progetto di intercultura e di integrazione, per divulgare una informazione sociale attenta al mondo, e per fornire servizi culturali nelle diverse lingue, in collaborazione con Network nazionali ed esteri);
- c) organizzare raccolte di generi di beni in natura oppure di denaro per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i "Paesi in via di sviluppo", favorendo il volontariato e la cooperazione internazionale per la costruzione di scuole, ospedali, abitazioni, acquedotti, strade, dighe, sistemi idroelettrici in paesi quali: Brasile, Africa (Repubblica democratica del Congo, Guinea Conakry, Camerun, Angola, Mozambico, Capo Verde, Nigeria, Ruanda);
- d) la valorizzazione del pensiero e della cultura dei cittadini di diversa nazionalità, attraverso l'organizzazione di seminari, incontri, rassegne, eventi, convegni, cineforum, scambi culturali, mostre e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'integrazione rimuovendo stereotipi negativi ed enfatizzando i vantaggi dell'incontro tra culture diverse rivolto a tutti i cittadini;



e) Aiutare le nuove generazioni di cittadini di diversa nazionalità a realizzare la costruzione e la gestione di cooperative di mediazione interculturale offrendo ad esse infrastrutture e sostegno tecnico per realizzare specifiche progettualità e per esprimere rappresentanze autorevoli; realizzare studi e ricerche sulla cultura di origine dei propri genitori, per consolidare la propria identità;

f) Il sostegno e l'inserimento sociale per tutti i cittadini di diversa nazionalità residenti sul territorio nazionale attraverso corsi gratuiti di formazione professionale, alfabetizzazione, conoscenza delle leggi e degli usi e costumi della cultura italiana e inserimento lavorativo, in collaborazione con le istituzioni.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

A tale scopo l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, nei limiti consentiti dal d.Lgs 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 4

La ONLUS ha sede in Torino, via Stefano Clemente n. 6 presso lo Studio legale dell'avv. Marila Nsunda Nimi

ASSOCIATI

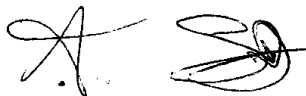
Art. 5

Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati partecipano all'Assemblea, gli associati maggiorenni hanno diritto di voto e di essere liberamente eletti alle cariche sociali.



I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Hanno diritto di essere informati sull'andamento della gestione associativa e possono consultare la documentazione dell'associazione su semplice richiesta scritta o verbale al Presidente o al Consiglio direttivo.

Il comportamento di ciascun associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

ORGANI

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- l'Assemblea Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Ciascun associato, qualunque sia l'incarico ricoperto all'interno dell'Associazione, svolge la propria attività di norma gratuitamente ed ha diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, nominate dall'Assemblea Generale a



Allegato On

1/1

maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente riunito, indipendentemente dalle modalità della convocazione, quando siano presenti tutti i membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Determina le quote associative;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione;
- predisporre i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo;
- deliberare circa ammissione, recesso ed esclusione dei soci;

- predispone approva e modifica regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
- stabilisce la sede sociale.

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente/Coordinatore dell'Associazione ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Per le operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sarà quindi sufficiente la firma del Presidente, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento fa le sue veci il Vice Presidente.

Al Presidente/Coordinatore dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente/Coordinatore riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente/Coordinatore può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

Il Presidente/Coordinatore convoca e coordina l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La carica da Presidente è attribuita dall'Assemblea Generale, rimane in vigore fino a recessione della persona prescelta ed è compatibile con tutte le cariche presenti in seno al Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione. Inoltre, cura le relazioni con Associazioni, Enti e Istituzioni (pubbliche e private) nazionali e internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Sue funzioni sono quelle di:

- promuovere e indirizzare le attività dell'Associazione, secondo le finalità statutarie e le direttive dell'Assemblea;
- convocare e presiedere sia l'Assemblea (ordinaria e straordinaria) sia il Consiglio Direttivo;
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- stabilire contatti con qualsiasi privato, impresa pubblica/privata, realtà

Felice

A *S*

Spaccan
12

associativa e/o professionale, organizzazione di categoria e organismo economico;

- rappresentare l'Associazione di fronte alle autorità e a terzi;
- riscuotere per conto dell'Associazione, rilasciando liberatoria quietanza e senza alcuna autorizzazione, le somme che a questa spettano da qualsiasi privato, impresa pubblica/privata, realtà associativa e/o professionale, organizzazione di categoria e organismo economico;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- promuovere la riforma ove se ne presenti la necessità;

Art. 12

VICE-PRESIDENTE

Il vice Presidente/Coordinatore sostituisce il Presidente/Coordinatore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, dura in carica due anni rinnovabili.

Il solo intervento del vice Presidente/Coordinatore costituisce per i terzi prova dell'impedimento del coordinamento. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni suo pubblico incontro ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per le operazioni di pagamento e riscossione o nella stipula di contratti per conto del Consiglio Direttivo deve, però, avere una delega sottoscritta da parte del Presidente o da altri membri del Consiglio Direttivo e deve sempre agire in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 13

SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni rinnovabili, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro dei soci. Inoltre:

- formula proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- cura insieme al Tesoriere, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e

Feder

A

S

6

Allegato
S. L.

poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

- ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail); in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti), nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvazione di eventuali regolamenti ed ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato tramite delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono tematiche di **Assemblea straordinaria**:

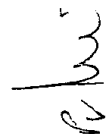
- a) la modifica del presente Statuto, fatta eccezione della modifica della sede che viene decisa anche dal Consiglio Direttivo;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.

Art. 15

TESORIERE



7



spesso

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni rinnovabili, cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora il controllo della gestione dell'Associazione non sia demandata ad una Società di revisione, potrà essere eletto il Collegio dei Revisori, composto da tre membri e nominato dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori vigilano sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione e controllano la gestione amministrativa e contabile della medesima. A tal fine, essi redigono un'apposita relazione sul bilancio consuntivo annuale. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'affidamento del controllo dell'attività ad una società di revisione anche in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'Associazione,



Handwritten note:
in the year

(fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

- da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Il patrimonio dell'Associazione non può, in nessun caso, essere diviso tra gli associati.

BILANCIO ED UTILI

Art. 18

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo entro il 30 giugno di ogni anno.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

L'Assemblea Generale degli associati riunita in sessione straordinaria con la presenza dei due terzi dei membri può modificare lo statuto.

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello svolgimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 21

F. L. S.

A.

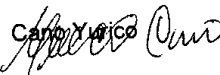
S.

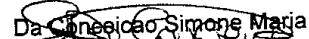
per la gestione

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

Torino, li 26.09.09

I soci

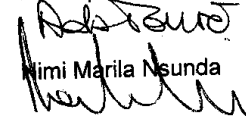

Carlo Y. Yico


Da Cinesicao Simone Maria

Fadiga Alipha


Per Gadito Giusy

X Per Lepori Bartolomeo Roberto


Mimi Marila Nsunda

Toure Ada




Viel Paolo